

COMUNE DI PORDENONE

Disciplina delle modalità di assegnazione di Buoni di Servizio e dei rapporti convenzionali dell'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 con gli Organismi accreditati per l'erogazione delle prestazioni ed interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 11 febbraio 2008.

Testo entrato in vigore in data 01.03.2008

Premesse

Il presente Atto disciplina le modalità di assegnazione di Buoni di Servizio per la fruizione dei servizi di cui all'art. 2 ed i rapporti convenzionali con gli Organismi accreditati di cui agli articoli 1 e 9 del "Regolamento per l'accreditamento di organismi che, nel territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, operano nei servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili"

I Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili sono quelli definiti nelle tipologie di intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

Art. 1 - Il Buono di Servizio e l'acquisto di servizi

I servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41 possono essere liberamente acquistati e/o fruiti con Buono di Servizio presso gli Organismi accreditati da parte dei cittadini utenti.

I Buoni di Servizio sono assegnati dall'Ente Gestore a minori ed adulti disabili in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 05/02/1992 n. 104, che ne abbiano fatto domanda e che abbiano sottoscritto il contratto Offerta Servizi di cui al successivo articolo 3, sulla base di un progetto personalizzato;

Il Buono di Servizio è lo strumento attraverso il quale l'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 riconosce la necessità di attuazione di progetti personalizzati attinenti ai servizi e agli interventi di cui al presente Regolamento.

E' è un titolo che riconosce al cittadino utente l'esigibilità degli interventi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, autorizzandone, nel limite delle risorse disponibili, la fruizione gratuita presso un Organismo accreditato di sua scelta.

Il Buono di Servizio è nominativo, non cedibile, valido esclusivamente per la fruizione degli interventi e delle prestazioni in esso dettagliatamente previste, delle quali indica il relativo monte ore ed il periodo di fruibilità.

Le prestazioni e gli interventi indicati nei Buoni di Servizio hanno un valore economico nominale corrispondente alle tariffe orarie convenzionali accettate dagli Organismi accreditati per l'erogazione delle medesime.

Il Buono di Servizio viene redatto in triplice copia. Una copia del buono viene trattenuta dall'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5. Due copie del buono vengono consegnate al cittadino utente che ne trattiene una e consegna l'altra all'Organismo accreditato da lui scelto per l'erogazione degli interventi e dei servizi.

I cittadini utenti che abbiano una progettazione individualizzata e desiderino fruire di quantità di interventi e prestazioni superiori a quelle esigibili tramite il Buono di Servizio di cui sono titolari, o in assenza di disponibilità finanziaria dell'Ente Gestore, possono acquistare presso gli

Organismi accreditati le prestazioni e gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

I cittadini che non sono in possesso di Buoni di Servizio, anche non residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, possono acquistare presso gli Organismi accreditati le prestazioni e gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41.

Art. 2 - La domanda di accesso al Servizio da parte dei cittadini utenti

Per accedere ai servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili" di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, il cittadino utente deve formulare un'apposita domanda indirizzata all'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, che sarà oggetto di valutazione nell'ambito delle risorse disponibili.

Le domande sono presentate dai cittadini utenti presso le sedi del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, ubicate nel Comune di residenza.

Nei casi di cittadini utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, la domanda sarà effettuata dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno.

Art. 3 - Il contratto offerta servizi

Per fruire dei servizi erogati dagli Organismi accreditati è prevista da parte del cittadino utente la sottoscrizione di un Contratto Offerta Servizi.

Nei casi di cittadini utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, il contratto sarà sottoscritto dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno.

Il Contratto Offerta Servizi indica per lo meno:

- a) le generalità del cittadino utente e degli eventuali soggetti sottoscrittori:
il dettaglio delle prestazioni ed interventi distinto per tipologia, il relativo monte ore previsto ed il periodo di fruibilità indicati nel *progetto personalizzato*, predisposto d'intesa tra il Servizio Sociale dei Comuni e l'Emdh, ai sensi dell'art. 14, comma 1 e 2, L. 8/11/2000 n. 328;
- b) le modalità e gli strumenti di accesso alle prestazioni e agli interventi;
- c) le modalità di rapporto con l'Organismo accreditato;
- d) le modalità di partecipazione attiva del cittadino utente alla verifica della qualità dei servizi.

I Contratti Offerta Servizi sono raccolti nella banca dati del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5.

Art. 4 - La facoltà di scelta e di revoca

Il cittadino utente ha facoltà di scegliere o di revocare l'Organismo che realizzerà gli interventi previsti nel progetto personalizzato. La scelta potrà avvenire tra gli Organismi iscritti al Registro Unico provvisorio.

Il cittadino utente può esercitare il diritto di scelta all'avvio del progetto personalizzato o in fase di verifica e rinnovata definizione dello stesso. La facoltà di scelta o di revoca è espressa in forma scritta.

Art.5 - Le Convenzioni con gli Organismi accreditati

Le Convenzioni di cui al presente Atto disciplinano il rapporto tra il sistema pubblico titolare dei Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili e gli Organismi accreditati ed iscritti al Registro Unico ed agli Albi Comunali.

Le Convenzioni o contratti di servizio disciplinano in particolare:

- le condizioni e le tariffe orarie predeterminate per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate da parte degli Organismi accreditati ai Cittadini utenti titolari di Buoni di Servizio;
- il sistema di rendicontazione e di informazione;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta, revoca e sostituzione dell'Organismo accreditato da parte del Cittadino utente;
- le cause di risoluzione e la disciplina delle controversie.

Le Convenzioni o contratti di servizio possono prevedere che le tariffe delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, eventualmente acquistate direttamente da cittadini utenti che, pur disponendo di una progettazione individualizzata, desiderino fruire di quantità di interventi e prestazioni superiori a quelle esigibili tramite il Buono di Servizio di cui sono titolari, o in assenza di disponibilità finanziaria dell'Ente Gestore, oppure da cittadini che non sono in possesso di Buoni di Servizio, anche non residenti nei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, non debbano essere inferiori alle tariffe orarie convenzionali accettate dagli Organismi accreditati per l'erogazione delle medesime in regime di convenzioni e/o di contratto stipulato con l'Ente Gestore.

Compete all'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, in qualità di referente della gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni in cui rientrano i servizi e gli interventi del presente Regolamento, stipulare i rapporti convenzionali e/o contratti di servizio con gli Organismi accreditati.

Eventuali interventi e servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, possono essere oggetto di rapporti convenzionali, contrattuali ed economici tra i medesimi Organismi accreditati ed i singoli Comuni dell'Ambito.